



Pura, 14 marzo 2017
Ris. Mun. 682 del 13 marzo 2017

ORDINANZA MUNICIPALE D'APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE SUGLI AIUTI FINANZIARI ALLA POPOLAZIONE DOMICILIATA

Art. 1 – Scopo

Mediante la presente ordinanza il Municipio disciplina la concessione di sussidi secondo quanto previsto dal Regolamento per il sostegno finanziario alle persone domiciliate (di seguito solo "Regolamento").

Art. 2 – Ammontare dei sussidi per aiuti a giovani in formazione (art.8 Regolamento)

A) Abbonamenti per trasporti pubblici

Gli abbonamenti di aziende di trasporto pubblico, in particolare gli abbonamenti "Arcobaleno" e FFS, acquistati per giovani in formazione professionale o agli studi, fino a 26 anni compiuti, sono sussidiati in misura del 25 % del prezzo netto dell'abbonamento a carico del cittadino, ritenuto un importo massimo annuo per ogni giovane fissato in CHF 250. -.

La soglia di reddito imponibile per il diritto al sussidio è di CHF 50'000. -.

B) Colonie e attività estive

Per colonie, campeggi, campi musicali, culturali o sportivi il Municipio fissa un sussidio di CHF 50. - a settimana per ogni figlio che frequenta la scuola dell'obbligo. Il sussidio non può in ogni caso superare il 50 % della retta di partecipazione.

La soglia di reddito imponibile per il diritto al sussidio è di CHF 50'000. -.

Art. 3 – Ammontare dei sussidi per gli incentivi alla lotta contro l'inquinamento (art.9 Regolamento)

A) Abbonamenti per trasporti pubblici

È concesso un incentivo all'acquisto di abbonamenti mensili o annuali di trasporti pubblici riconosciuti a livello cantonale. Il contributo è pari al 10% del prezzo netto dell'abbonamento a carico del cittadino, ritenuto un importo massimo annuo per persona di CHF 150. -.

B) Acquisto benzina alchilata

Nell'ambito del programma di sensibilizzazione ecologica e per promuovere l'uso di benzina alchilata, con basso tenore di emissioni nocive, è sussidiato l'acquisto di un quantitativo massimo annuo di 10 litri per nucleo familiare, con un sussidio pari al 25 % del costo netto di acquisto.

C) Incentivi per l'acquisto di biciclette elettriche

È concesso un incentivo all'acquisto di biciclette elettriche per un ammontare forfettario di CHF 200. - . Il contributo è ottenibile solo una volta ogni 3 anni. Valgono per il resto le condizioni indicate dall'art.9 let. C del Regolamento.

Art. 4 – Ammontare dei sussidi per il sostegno all'agricoltura (art.10 Regolamento)

A) Sussidio per i rubinetti agricoli

Ritenuto che i rubinetti per campi agricoli pagano una tassa forfettaria annua al Gestore della rete idrica comunale (tariffa FF) e che le attività agricole si svolgono tuttavia solo per circa 6-8 mesi all'anno, è concesso un sussidio fissato in misura del 50 % della tassa annua.

Art. 5 – Procedura per la richiesta del contributo

I contributi vanno richiesti in tempo utile alla Cancelleria comunale, compilando i formulari necessari e presentando i giustificativi richiesti. Fanno stato le norme del Regolamento.

Art. 6 – Reclamo

Contro le decisioni adottate per delega dalla Cancelleria comunale in applicazione della presente Ordinanza e del Regolamento è data facoltà di reclamo al Municipio entro 15 giorni.

Art. 7 – Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 14 marzo 2017 e sostituisce ogni altra Ordinanza in materia di concessione di sussidi o aiuti finanziari.

Eventuali ricorsi contro le decisioni adottate in applicazione della presente ordinanza non hanno effetto sospensivo.

Contro la presente ordinanza è data la facoltà di ricorso al Consiglio di Stato, 6500 Bellinzona entro 30 giorni dalla data di pubblicazione (sono riservate le ferie giudiziarie).

Data della pubblicazione: 14 marzo 2017

PER IL MUNICIPIO:

<p>Il Sindaco Matteo Patriarca</p> 		<p>Il Segretario Andrea Sciolli</p> 
--	---	--

Ris. mun. 682 del 13.03.2017